

## IVA

### ***Autofattura elettronica per omaggi e nuove specifiche tecniche***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESTEROMETRO E NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, dal prossimo anno cambia il **tracciato della fatturazione elettronica** e gli operatori sono chiamati ad adottare le **nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti)** obbligatoriamente **dal 1° gennaio 2021**. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice **tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa**.

Il codice identifica le **seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito**:

- **cessioni gratuite di beni** ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio **non rientra nell'attività propria** dell'impresa se di **costo unitario non superiore ad euro cinquanta** e di quelli per i quali **non sia stata operata**, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la **detrazione dell'imposta** ([articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972](#));
- destinazione di beni all'**uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore** o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta ([articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972](#));
- **prestazioni gratuite** nell'ipotesi previste dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

Per quanto concerne gli **adempimenti ai fini Iva** da osservare nel caso di **cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell'attività propria dell'impresa**, la **rivalsa Iva non è obbligatoria** ([articolo 18 D.P.R. 633/1972](#)).

Il contribuente può, **a sua scelta**, optare per **una delle seguenti procedure** (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) **emissione di autofattura** singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla **annotazione che trattasi di "autofattura per omaggi"**;

2) annotazione su un apposito **"registro degli omaggi"** ([articolo 39 D.P.R. 633/1972](#)) dell'ammontare globale dei valori normali delle **cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno** e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di **autofattura elettronica** occorre esporre nei campi del **"cedente/prestatore"** e del **"cessionario/committente"** l'**identificativo Iva di colui che emette l'autofattura**.

La casistica **non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche** per le quali, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, occorre esporre nei dati del "cedente/prestatore" i dati della controparte dell'operazione invece dei propri. Trattasi dei **nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20** che non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (**nuovo codice errore 00471**).

**Le autofatture costituiscono sempre delle fatture**, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell'imposta, **devono contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 D.P.R. 633/1972**, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La **guida dell'Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche**, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel **campo 2.1.1.3 - Data del documento** della sezione "Dati Generali" del file xml, deve essere riportata la **data di effettuazione dell'operazione**. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell'ultima operazione o **comunque una data del mese di riferimento**.

Riguardo al **campo 2.1.1.4 - Numero della fattura** occorre inserire la **numerazione progressiva delle fatture emesse** dal soggetto che sta emettendo l'autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è **annotato nel solo registro delle fatture emesse**.

Diversamente, nel caso delle **cessioni gratuite**, se il cedente sceglie di **emettere una fattura applicando la rivalsa Iva**, si continua ad utilizzare il tipo documento **TD01 (Fattura)** o il nuovo codice **TD24 - Fattura differita**, di cui all'[articolo 21, comma 4, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#); in quest'ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell'operazione. In ogni caso, in occasione dell'invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell'attività propria dell'impresa, si ritiene opportuno **emettere sempre il documento di trasporto**, specificando la **causale del trasporto - omaggio, cessione gratuita** - al fine di identificare il destinatario finale dell'omaggio e dimostrare l'inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che **fino al 31 dicembre 2020**, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora **la versione 1.5 delle specifiche tecniche** ed intendono emettere un'**autofattura elettronica** per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice **Tipo Documento TD01**.